

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6108 del 02/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RINNOVO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019 intestata a SA.PI.FO S.R.L. per l'impianto sito in Comune di Forlì Via Maglianella n. 23/B
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6293 del 02/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno due DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RINNOVO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019 intestata a SA.PI.FO S.R.L. per l'impianto sito in Comune di Forlì Via Maglianella n. 23/B

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1946 del 01/07/2014, Prot. Prov.le 67914/2014 avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SA.PI.FO. S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli (FC), Frazione Selbagnone - Protocollo istanza del Comune di Forlì 94644/2013 del 10/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi sito in Comune di Forlì (FC) Via Maglianella n.*

23/B.", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 54802 del 11/07/2014, come rettificato in data 18/07/2014;

Tenuto conto che in merito al periodo di validità, nell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata era stabilito quanto segue: "La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 31/12/2017; tale termine potrà essere riportato ad una diversa scadenza successivamente alla definitiva formalizzazione della tempistica attuativa della D.C.C. n. 87 del 09 aprile 2014, con particolare riferimento al termine ultimo di permanenza dell'impianto nell'attuale sito.";

Considerato che in data 19/01/2017 l'Amministratore Unico di SA.PI.FO s.r.l. aveva chiesto la rimodulazione della data di scadenza della Determinazione in oggetto, in virtù della nuova Convenzione firmata con il Comune di Forlì in data 29/06/2015, proponendo di fissare quale nuova data di scadenza il 31/12/2024;

Vista la nota Prot. Com.le 96267 del 15/11/2017, acquisita al PGFC/2017/16906 del 17/11/2017, ad oggetto "D.P.R. 59/2013 - Legge 241/1990 e smi – SA.PI.FO S.R.L. Forlì, Via Maglianella n. 23/B - Comunicazione avvio procedimento per modifica non sostanziale di AUA e sospensione termini del procedimento. Parere urbanistico e ambientale.", a firma congiunta del Dirigente del Servizio Urbanistica, del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile, della Responsabile Unità Pianificazione e del Responsabile Unità geologica e protezione civile del Comune di Forlì;

Considerati i contenuti del parere sopraccitato espresso dal Comune di Forlì, Arpa e con Determinazione n. DET-AMB-2017-6292 del 24/11/2017 aveva proceduto all'aggiornamento della determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1946 del 01/07/2014, Prot. Prov.le 67914/2014 prolungando la validità della medesima di mesi 24 a far data dalla notifica dell'atto da parte del SUAP del Comune di Forlì (avvenuta in data 07 Dicembre 2017);

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 27/06/2019 da SA.PI.FO. S.R.L per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il "Parere urbanistico e ambientale" di cui alla nota del 29/10/2019 Prot. Com.le 107381 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile, della Responsabile Unità Pianificazione e del Responsabile Unità geologica e protezione civile del Comune di Forlì ove veniva indicata una validità massima di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal 07 dicembre 2019 e che tale termine di validità non poteva comunque superare i 6 mesi dall'approvazione del P.A.E..

Vista pertanto la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/12/2019 con Atto Prot. Com.le 110561, con la quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Unica Ambientale con la validità indicata dal Comune di Forlì;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 07/07/2021, acquisita al Prot. Com.le 73079 e da Arpa e al PG/2021/106454, da SA.PI.FO. S.R.L nella persona dell'Amministratore Unico, per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa per l'impianto di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi sito in Comune di Forlì, Via Maglianella n. 23/B, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che la ditta ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere;

Evidenziato che con Nota PG/2021/118056 del 28/07/2019 con è stato richiesto al Comune di Forlì di esprimere il parere di competenza con particolare riferimento alla validità temporale della conformità urbanistica dell'impianto nel sito attuale;

Atteso che con Nota PG/2021/118099 del 28/07/2021 sono state richieste alla Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna le valutazioni di competenza relative a Siti Natura 2000 (SIC IT40800006 "Meandri del Fiume Ronco") ai sensi della L.R. 4 del 20 Maggio 2021;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 84754 del 06/08/2021, acquisita da ArpaE al PG/2021/124036, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la Nota prot. 994001 del 27/10/2021 a firma del Responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, acquisita da ArpaE al PG/2021/165610, avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale" – Rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata a SA.PI.FO. SRL per l'impianto di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi, sito in Forlì, Via Maglianella n. 23/B. Sito Rete Natura 2000 ZSC IT4080006 - Meandri del Fiume Ronco. Prevalutazione di incidenza." ove è riportato quanto segue:

"In riferimento alla Vs. richiesta prot. n. 0681520 del 28/07/2021 relativa alla Valutazione di Incidenza per l'attività in oggetto che interessa il sito Rete Natura 2000 ZSC IT4080006 Meandri del Fiume Ronco;

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"; - la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 "Legge comunitaria regionale per il 2016";
- la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021";

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04" con la quale si definiscono le procedure

amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 79/18 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";

- n. 1147/18 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000";

- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di Rete Natura 2000 interessato;

- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Prevalutazione di incidenza, dalla quale si evince che l'attività costituisce una fonte di disturbo che, pur non determinando un'incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, si rende necessario provvedere in tempi relativamente brevi ad un suo trasferimento all'esterno del sito stesso, con la presente si comunica l'esito positivo della valutazione di incidenza, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

– l'impianto di lavorazione di inerti deve essere trasferito all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile del 2025.”;

Visto il "Parere di conformità urbanistica" di cui alla nota Prot. Com.le 115226/2021 del 04/11/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/169851 a firma della Responsabile Unità Pianificazione Urbanistica del Comune di Forlì, di seguito riportato:

“In merito alla richiesta ARPAE, acquisita al prot. Gen. con n. 80863/2021, per l'espressione del parere di competenza comunale sulla permanenza dell'attività della società Sa.Pi.Fo. nell'attuale sito di Magliano,

PREMESSO CHE:

- il 7/7/2021 con PG 73079/2021 la Società SA.PI.FO SRL ha inoltrato al SUAP della scrivente amministrazione l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica vigente (istanza acquisita da Arpae al PG /2021/106454);
- nel sito viene attualmente svolta da parte di Sa.Pi.Fo. l'attività di triturazione/lavorazione di inerti e rifiuti di inerti;

Esaminati gli elaborati presentati dalla ditta;

Visto il parere reso ai sensi del DPR 357/97 e della LR 4/2021 dal Servizio Aree protette foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna - nell'ambito della procedura di prevalutazione di incidenza – nel quale il Responsabile del Servizio attesta che l'attività in oggetto non determina un'incidenza negativa significativa e comunica l'esito positivo CONDIZIONATO della prevalutazione sul sito Rete Natura 2000 ZSC Meandri del Fiume Ronco (nota indirizzata ad ARPAE ed acquisita al prot. Gen. Com.le con n. 113043/2021);

Consultati gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti;

Richiamato in particolare il vigente Piano per le attività estrattive (PAE 2016-2026) recentemente approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 26/04/2021, che nelle relative Norme tecniche di attuazione (PAE -Allegato D), agli articoli 31 et 32, riferiti espressamente al sito di Magliano, testualmente recita:

“ART. 31 – Trasferimento impianto di lavorazione di Magliano

Con riferimento alla Delib. C.C. 90/2001, come di seguito modificata con Delib. C. C. 87/2014, cui sono seguite apposite convenzioni con i privati, il trasferimento delle dotazioni impiantistiche presenti nell'ex ambito di cava "A2 Magliano" dovrà iniziare trascorsi 6 anni dal rilascio della prima autorizzazione alla ditta Sa.Pi.Fo. o consociate (S.G.S. e E.E SSE.) nel polo di Vecchiazano e terminare nei successivi tre anni. Sino a tale data sarà consentita l'attività svolta dal suddetto impianto previo mantenimento delle necessarie autorizzazioni.”

“ART. 32 - Materiali “Ex cava A2 Magliano

Nell'ex ambito di cava A2 Magliano", opportunamente contraddistinto in cartografia, le attività di lavorazione di inerti ed il mantenimento della previsione estrattiva dei 12.025 mc residui permanono nel rispetto delle condizioni e dei tempi indicati all'art. 31 e delle seguenti fasi:

- entro 9 mesi successivi alla data di avvenuto trasferimento dell'impianto, dovrà essere portata a termine l'escavazione dei 12.025 mc di inerti residui presenti a Magliano;*
- entro i successivi 6 (sei) mesi dovrà essere terminata la sistemazione finale dell'ex area di cava A2 di Magliano come da convenzione in essere, fermo restando che rimangono invariati tutti i patti e condizioni precedentemente stipulati (fidejussioni, sistemazioni, obblighi, etc.).*

Scaduti i termini sopraindicati senza che il/i titolare/i dell'attività di cava abbia/abbiano ottemperato agli obblighi di cui sopra, la previsione di cui al presente articolo, introdotta in recepimento delle convenzioni richiamate art. 31, decadrà e sarà ripristinata d'ufficio la destinazione agricola dei suoli interessati."

Atteso pertanto che – ai sensi delle norme soprarichiamate – il permanere dell'attività di cui all'oggetto nel sito di Magliano è ammesso per 9 anni, decorrenti dalla data di rilascio della prima autorizzazione all'attività estrattiva alla ditta Sa.Pi.Fo. o consociate (S.G.S. e E.E.SSE.) nel polo di Vecchiazano, e quindi a far data dal giorno 26/07/2021 (data di rilascio dell'autorizzazione prot. 80348/2021);

Tutto ciò premesso e considerato

SI ATTESTA

la compatibilità urbanistica, alla data odierna, delle attività indicate nell'istanza in oggetto.

Si trasmette il presente parere per il seguito di competenza";

Atteso che, a seguito delle valutazioni espresse dalla Regione Emilia Romagna, con nota PG/2021/171072 del 08/11/2021 è stato richiesto al SUAP di procedere nei confronti della ditta con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza ex art. 10bis della L. 241/90 relativamente alla durata dell'autorizzazione, trasmessi alla ditta dal SUAP in data 11/11/2021;

Atteso che in data 18/11/2021 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10bis della L.241/90 corredate dalle Convenzioni stipulate con il Comune di Forlì, acquisite da Arpaie al PG/2021/178511;

Valutato che la documentazione prodotta dalla Ditta non consente di superare i motivi ostativi relativi alla durata dell'autorizzazione in quanto attiene unicamente a questioni di tipo contrattualistico e non interviene in alcun modo sulle conclusioni della Valutazione di Incidenza;

Considerato inoltre che le valutazioni espresse dalla Regione Emilia-Romagna in ordine al sito Rete Natura 2000 ZSC IT4080006 *Meandri del Fiume Ronco* sono vincolanti;

Ritenuto pertanto che la validità del presente atto non possa superare aprile 2025;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 25/11/2021;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 02/11/2021;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali Rapporto istruttorio acquisito in data 02/11/2021;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nota Prot. Com.le 110012 del 20/10/2021, acquisita al PG/2021/161604, con la quale la Responsabile della P. O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: "Vista l'istanza di rinnovo in oggetto, riguardante l'AUA Det-Amb-2019-5648 del 06/12/2019 rilasciata dal SUAP in data 10/12/2019 prot. 110561, da cui si evince che per quanto riguarda l'acustica trattasi di "proseguimento senza modifiche"; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto nel nulla osta acustico - Allegato D dell'AUA Det-Amb-2019-5648 del 06/12/2019 rilasciata dal SUAP in data 10/12/2019 prot. 110561";

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate negli Allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover rinnovare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SA.PI.FO. S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **rinnovare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SA.PI.FO. S.R.L.** (C.F./P.IVA 00330590407) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Forlimpopoli– Fraz. Selbagnone, relativa all'**impianto di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi**, sito in **Forlì, Via Maglianella n. 23/B**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;**
 - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;**
 - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento;**
 - **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in: **"ALLEGATO A", "ALLEGATO B e Tavola Unica", "ALLEGATO C e Tavola Unica" e "ALLEGATO D"**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. **La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 30 aprile 2025.**
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristina Baldelli, Cristian Silvestroni, Federica Milandri attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1946 del 01/07/14 prot. n. 67914, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/07/14 P.G.N. 54802, rettificata in data 18/07/14 P.G.N. 56843, successivamente aggiornata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6292 del 24/11/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 12/12/17 P.G.N. 104464, e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/12/2019 P.G.N. 110561.

Con l'aggiornamento dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/12/2019 P.G.N. 110561 acquisita al PG/2019/189538 è stata prolungata la validità dell'AUA (fissata al 07/12/2019 dall'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/2017 P.G.N. 104464) di mesi 24 a far data dalla notifica da parte del SUAP dell'aggiornamento stesso (avvenuta in data 10/12/2019).

Con l'istanza in oggetto la Ditta ha chiesto il rinnovo della Autorizzazione Unica Ambientale sopra indicata, e per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, visto che si tratta di un proseguimento senza modifiche.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, sempre sulla base di quanto sopra riportato, non ha altresì ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Forlì una valutazione sul rinnovo in oggetto, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, sulla base di quanto sopra riportato, ha proposto di confermare per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera le condizioni e prescrizioni già stabilite nell'Allegato A alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale, visto che si tratta di un proseguimento senza modifiche e che non vi sono stati, successivamente all'adozione della precedente autorizzazione, aggiornamenti normativi applicabili alla tipologia di emissioni che caratterizzano lo stabilimento in oggetto.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le modalità e prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di

Forlì in data 11/07/14 P.G.N. 54802, rettificata in data 18/07/14 P.G.N. 56843, successivamente aggiornata in data 12/12/17 P.G.N. 104464 e in data 10/12/19 P.G.N. 110561, così come integrata dalla documentazione allegata alla domanda di rinnovo di AUA presentata in data 07/07/2021 P.G.N. 73079, per il rilascio del presente rinnovo.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse di polveri** provenienti dalla attività di lavorazione di materiali inerti con produzione di sabbia, ghiaia e stabilizzato e dalla attività di recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle modalità operative** indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza **e delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) dovranno essere bagnati i materiali prima e dopo la loro frantumazione, i piazzali presenti, le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita dal luogo di produzione e se necessario le strade;
 - b) dovrà essere garantito un sufficiente grado di umidità dei materiali stoccati nei cumuli, provvedendo, se necessario alla bagnatura dei materiali;
 - c) gli autocarri di proprietà durante il trasferimento dei materiali in ingresso e in uscita all'impianto dovranno essere dotati di dispositivi mobili di copertura;
 - d) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi, richiede rinnovo senza modifiche della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019 e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/2019, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- Le acque reflue sopracitate, derivanti dal lavaggio inerti, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in due bacini di sedimentazione in terra, con fondo in terre costipate stabilizzate con argilla, della capacità complessiva pari a 8.430,00 mc e in canali scolanti di capacità pari a 5.000 mc;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico finale, recapita nel Fiume Ronco afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Rispetto al parere favorevole di ARPA con prescrizioni, del 01/02/2007, PGFC 2007/1179, acquisito al Prot. Prov.le n. 11169 del 05/02/2007, acquisito nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione allo scarico n. 245 del 04/04/2007 Prot. Prov.le 34671/2007, successivamente rinnovata negli anni, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Dalla nota trasmessa dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, acquisita da Arpa al Prot. n. PG/2021/165610 del 27/10/2021, in merito alla Valutazione di incidenza per il Sito Natura 2000 "IT40800006 - ZSC - "Meandri del Fiume Ronco", si evince quanto segue: *"Espletata la procedura di Prevalutazione di incidenza, dalla quale si evince che l'attività costituisce una fonte di disturbo che, pur non determinando un'incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, si rende necessario provvedere in tempi relativamente brevi ad un suo trasferimento all'esterno del sito stesso, con la presente si comunica l'esito positivo della valutazione di incidenza, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:*
- l'impianto di lavorazione di inerti deve essere trasferito all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile del 2025."
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita in atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 24/02/2014 Prot. Prov.le n. 19648/2014;

- Tavola Unica denominata “Autorizzazione Unica Ambientale scarichi delle acque reflue in corpi idrici superficiali”, datata Febbraio 2014, in scala 1:500 e 1:10.000 a firma dell'Ing. Simone Riminucci, acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 24/02/2014 Prot. Prov.le n. 19648/2014 (**allegata**);
- Documentazione a supporto delle modifiche approvate con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6292 del 24/11/2017;
- Documentazione a supporto del rinnovo rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019;
- Documentazione presentata a supporto della presente istanza di rinnovo senza modifiche acquisita in data in data 07/07/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/106454.

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Maglianella, 23/B – Loc. Magliano - Forlì
Destinazione dell'insediamento	Lavorazione di inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi
Provenienza dello scarico	Lavaggio inerti
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali (“Scarico 1” in Planimetria)
Sistemi di trattamento	Due bacini di sedimentazione in terra, con fondo in terre costipate stabilizzate con argilla, della capacità complessiva pari a 8.430,00 mc e canali scolanti di capacità pari a 5.000 mc
Corpo Recettore	Fiume Ronco afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 4) Con cadenza annuale, dovrà essere eseguito un autocontrollo dello scarico che valuti il parametro Solidi Sospesi. I metodi analitici impiegati per la determinazione del parametro sopra richiamato devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa.
- 5) Dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui, il materiale di risulta accumulato all'interno dei bacini di sedimentazione dovrà essere periodicamente asportato, al fine di mantenere l'efficienza del sistema di depurazione.

- 6) La medesima cura dovrà essere garantita per mantenere liberi i canali di scolo prima dell'immissione nel corpo recettore, vista la dichiarata funzione di supporto alla sedimentazione operata dai bacini a monte.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
- 9) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI

PREMESSA:

- La Ditta è autorizzata allo scarico delle acque di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con l'Autorizzazione Unica Ambientale - Allegato C, adottata con la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019 e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/2019, per lo stabilimento sito in Comune di Forlì (FC) Via Maglianella, n. 23/B;
- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche dell'AUA sopraccitata relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- Lo scarico, oggetto del presente provvedimento, è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), preventivamente trattato in canali di sedimentazione in terra, con fondo in terre costipate, stabilizzate con argilla aventi una capacità di mc 7.822,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole di ARPA con prescrizioni, del 01/02/2007, PGFC 2007/1179, dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 05/02/2017 al Prot. Prov. n. 11169, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita nel Fiume Ronco afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Dalla nota trasmessa dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2021/165610 del 27/10/2021, in merito alla Valutazione di incidenza per il Sito Natura 2000 "IT40800006 - ZSC - "Meandri del Fiume Ronco", si evince quanto segue: *"Espletata la procedura di Prevalutazione di incidenza, dalla quale si evince che l'attività costituisce una fonte di disturbo che, pur non determinando un'incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, si rende necessario provvedere in tempi relativamente brevi ad un suo trasferimento all'esterno del sito stesso, con la presente si comunica l'esito positivo della valutazione di incidenza, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione: - l'impianto di lavorazione di inerti deve essere trasferito all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile del 2025."*;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita in atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 24/02/2014 Prot. Prov.le n. 19648/2014;

- Tavola Unica denominata “Autorizzazione Unica Ambientale scarichi delle acque reflue in corpi idrici superficiali”, datata Febbraio 2014, in scala 1:500 e 1:10.000 a firma dell'Ing. Simone Riminucci, acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 24/02/2014 Prot. Prov.le n. 19648/2014 (**allegata**);
- Documentazione a supporto delle modifiche approvate con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6292 del 24/11/2017;
- Documentazione a supporto del rinnovo rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019;
- Documentazione presentata a supporto della presente istanza di rinnovo senza modifiche acquisita in data in data 07/07/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/106454.

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Maglianella, 23/B – Loc. Magliano – Forlì (FC)
Destinazione dell'insediamento	Lavorazione e stoccaggio di inerti
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento (scarico 2 in planimetria) provenienti dal piazzale di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (inerti);
Sistemi di trattamento	Canali di sedimentazione in terra, con fondo in terre costipate, stabilizzate con argilla aventi una capacità di mc 7.822,00;
Corpo Recettore	Fiume Ronco afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “Parte Terza”;
- 2) **Dovrà essere eseguito un autocontrollo annuale dello scarico che valuti il parametro Solidi Sospesi. I metodi analitici impiegati per la determinazione del parametro sopra richiamato devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa.**
- 3) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico i condotti di immissione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza e indicati da opportuna segnaletica, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006.
- 4) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima degli scarichi.
- 5) Dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui; il materiale di risulta accumulato all'interno dei bacini di sedimentazione dovrà essere periodicamente asportato, al fine di mantenere l'efficienza del sistema di depurazione.

- 6) La medesima cura dovrà essere garantita per mantenere liberi i canali di scolo prima dell'immissione nel corpo recettore, vista la dichiarata funzione di supporto alla sedimentazione operata ai bacini a monte.
- 7) Con adeguata periodicità, dovranno essere anche eseguite le asportazioni dei materiali di risulta delle vasche e dei canali di sedimentazione delle acque di dilavamento meteorico.
- 8) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 9) Copia della planimetria presentata a corredo dell'istanza oggetto del presente atto dovrà essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
- 12) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di rinnovo della DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019 rilasciata dal SUAP in data 10/12/2019 prot. 110561, da cui si evince che per quanto riguarda l'acustica trattasi di "proseguimento senza modifiche", si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto nel nulla osta acustico - Allegato D dell'AUA DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019 rilasciata dal SUAP in data 10/12/2019 prot. 110561", pertanto:

- lo stabile identificato dal tecnico competente in acustica come " R4" è di proprietà SA.PI.FO e risulta al momento non utilizzato per cui si rimanda la realizzazione della barriera acustica fonoisolante prevista dal tecnico fino al momento in cui non si deciderà la destinazione d'uso del suddetto stabile;

- per l'attività non vengono superati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997;

Considerato quanto sopra dichiarato;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. prima dell'utilizzo dello stabile denominato R4 dovrà essere realizzata la barriera acustica fonoisolante prevista dal tecnico competente in acustica, dovrà inoltre essere presentata al Comune di Forlì e ad Arpae – Distretto di Forlì la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica descrittiva delle opere di mitigazione realizzate e contenente i dati relativi alle misure fonometriche che attestino il rispetto dei valori limite differenziali di immissione in prossimità del recettore R4 e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente ;
2. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
3. qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico , volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.

Si avverte che il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolorpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.